SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 agosto 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 agosto 2015, n. **134**.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Art. 2.

Linee guida

1. L'Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.

Art. 3.

Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;

b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;

c) la definizione di *equipe* territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;

d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;

e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;

f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;

g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;

h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.

Art. 4.

Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute

1. Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 5.

Attività di ricerca

1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Palermo, addì 18 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 359):

Presentato dal sen. Raffaele RANUCCI in data 2 aprile 2013.

Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 17 luglio 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede referente, il 1° agosto 2013; il 18 settembre 2013; il 2 e 15 ottobre 2013; il 16, 23 e 30 gennaio 2014; il 6 e 13 e 26 febbraio 2014; il 13 marzo 2014; il 3, 10, 15 e 29 aprile 2014; il 15 maggio 2014; il 24 settembre 2014; il 19 e 27 novembre 2014; il 2 dicembre 2014.

Nuovamente assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 3 febbraio 2015 con pareri delle Commissioni 1ª e 5.

Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede deliberante, l'11 e 17 marzo 2015 e approvato, in data 18 marzo 2015, in un Testo Unificato con l'atto n. 344 (sen. Antonio DE POLI), l'atto n. 1009 (sen. Venera PADUA ed altri) e l'atto n. 1073 (sen. Magda Angela ZANONI).

Camera dei deputati (atto n. 2985):

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 27 marzo 2015 con pareri delle commissioni I, V, Xl e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione, in sede referente, il l°, 9, 14, 22 e 28 aprile 2015; il 6 e 20 maggio 2015; il 9, 11, 16, 17, 18, 23 e 24 giugno 2015; il 2 e 7 luglio 2015.

Esaminato in Aula ìl 6 luglio 2015 e approvato, con modificazioni, il 7 luglio 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 344-359-1009-1073-B):

Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 14 luglio 2015 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede deliberante, il 22, 23 e 29 luglio 2015; il 3 e 4 agosto 2015 e approvato il 5 agosto 2015.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è il seguente:

«Art. 5. *(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia).* — 1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.».

Note all'art. 4:

— L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:

«Art. 8. *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— L'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012, reca: «Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico.».

15G00139

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 agosto 2015.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 63446 del 10 agosto 2015, che ha disposto per il 14 agosto 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 63446 del 10 agosto 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 2015, il rendimento medio ponderato dei buoni a 364 giorni è risultato pari a 0,011%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,989.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,237% e a 1,008%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

15A06651

DECRETO 21 agosto 2015.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 59744 del 27 luglio 2015, che ha disposto per il 31 luglio 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 59744 del 27 luglio 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2015, il rendimento medio ponderato dei buoni a 182 giorni è risultato pari a 0,007%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,996.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,241% e a 1,005%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

15A06652
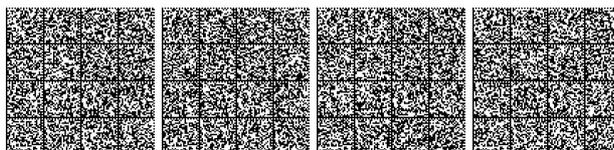
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2007, in favore dell'impresa Minieri S.p.A. (Decreto n. 1147/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Impresa Minieri S.p.A. il 5 maggio 2007, DM41287, relativa al bando dell'anno 2007 per il progetto di ricerca dal titolo: «Ricerca ed implementazione di un prototipo di gestione code e routing per l'erogazione di servizi sanitari», dal costo complessivo di euro 413.000,00;

Vista la nota MIUR del 18 dicembre 2009, prot. n. 7787, con cui il Ministero ha comunicato che con decreto n. 973/Ric. del 9 dicembre 2009 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 30 giugno 2012;

Visto il D.D. n. 922/Ric. del 7 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Impresa Minieri S.p.A. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Value Up S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la nota datata 27 giugno 2012, pervenuta al MIUR in data 5 luglio 2012, prot. n. 4388 con cui la società Federterme Servizi S.r.l., di cui l'Impresa Minieri S.p.A. è un'associata, ha richiesto il cambio di titolarità del progetto e la proroga per il completamento del progetto stesso;

Vista la nota del MIUR del 17 settembre 2012, prot. n. 5775 con cui il Ministero ha comunicato che la predetta variazione e relativa autorizzazione alla proroga sarebbero state subordinate all'esame della documentazione richiesta con la predetta nota;

Tenuto conto che la Società non ha fatto pervenire la documentazione suindicata, che avrebbe dimostrato lo stato di avanzamento del progetto di ricerca;

Vista la nota MIUR del 26 luglio 2013, prot. n. 19011, con cui il Ministero ha comunicato che, se la documentazione richiesta non fosse pervenuta entro 60 giorni, lo scrivente Ministero avrebbe provveduto alla predisposizione del decreto di revoca dell'ammissibilità all'agevolazione prevista dal decreto ministeriale n. 922/Ric. del 7 novembre 2011;

Considerato che a tutt'oggi la documentazione richiesta non risulta pervenuta;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'ammissibilità dell'impegno assunto con decreto direttoriale D.D. n. 922/Ric. del 7 novembre 2011, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca presentato dalla Società Impresa Minieri S.p.A.;

Decreta:

Articolo unico

L'ammissibilità all'agevolazione disposta con D.D. del 7 novembre 2011, n. 922/Ric. in favore dell'Impresa Minieri S.p.A., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM41287, è integralmente revocata per un importo complessivo di euro 206.500,00, equivalente all'agevolazione prevista, nella forma del credito d'imposta, dal predetto decreto e di cui non è mai stata autorizzata la fruizione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 27 maggio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 3281

15A06613

DECRETO 27 maggio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto Mmnisteriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2008, in favore dell'impresa Minieri S.p.A. (Decreto n. 1148/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del D.M. dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Impresa Minieri S.p.A. il 15 settembre
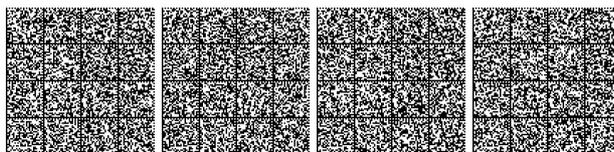
2008, DM49656, relativa al bando dell'anno 2008 per il progetto di ricerca dal titolo: «Ricerca e implementazione di un modello informativo di e-ticketing sanitario per cure termali», dal costo complessivo di euro 413.000,00;

Vista la nota MIUR del 18 dicembre 2009, prot. n. 8192, con cui il Ministero ha comunicato che con decreto n. 974/Ric. del 9 dicembre 2009 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 30 dicembre 2012;

Vista la nota MIUR del 17 gennaio 2012, prot. n. 256 con la quale si informava la Società che il Gruppo di lavoro, istituito con decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, nella seduta del 26 ottobre 2011, a seguito dell'esame della documentazione relativa al contratto di ricerca stipulato con il Laboratorio Value Up S.r.l., per un importo di 413.000,00 euro, ha ritenuto congruo un costo di progetto pari a euro 293.000,00;

Visto il decreto direttoriale n. 1158/Ric. del 28 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Impresa Minieri S.p.A. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a euro 146.500,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con sopra citato Laboratorio Value Up S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la nota datata 27 giugno 2012, pervenuta al MIUR in data 5 luglio 2012, prot. n. 4388 con cui la società Federterme Servizi S.r.l., di cui l'Impresa Minieri è un'associata, ha richiesto il cambio di titolarità del progetto e la proroga per il completamento del progetto stesso;

Vista la nota del MIUR del 17 settembre 2012, prot. n. 5775 con cui il Ministero ha comunicato che la predetta variazione e relativa autorizzazione alla proroga sarebbero state subordinate all'esame della documentazione richiesta con la predetta nota;

Tenuto conto che la Società non ha fatto pervenire la documentazione suindicata, che avrebbe dimostrato lo stato di avanzamento del progetto di ricerca;

Vista la nota MIUR del 26 luglio 2013, prot. n. 19011, con cui il Ministero ha comunicato che, se la documentazione richiesta non fosse pervenuta entro 60 giorni, lo scrivente Ministero avrebbe provveduto alla predisposizione del decreto di revoca dell'ammissibilità all'agevolazione prevista dal decreto ministeriale n. 1158/Ric. del 28 dicembre 2011;

Considerato che a tutt'oggi la documentazione richiesta non risulta pervenuta;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'ammissibilità dell'impegno assunto con D.D. n. 1158/Ric. del 28 dicembre 2011, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca presentato dalla Società Impresa Minieri S.p.A.;

Decreta:

Articolo unico

L'ammissibilità all'agevolazione disposta con decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, prot. 1158/Ric., in favore dell'Impresa Minieri S.p.A., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM49656, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad € 146.500,00, equivalente all'agevolazione prevista, nella forma del credito d'imposta, dal predetto decreto e di cui non è mai stata autorizzata la fruizione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 27 maggio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 3279

15A06614

DECRETO 27 maggio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009, in favore della società Costruzioni Visca S.r.l. (Decreto n. 1149/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del D.M. dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Costruzioni Visca S.r.l. il 15 settembre 2009, DM57587, relativa all'anno 2009 per il progetto di ricerca dal titolo: «Ricerca e sviluppo di un sistema automatico di controllo per la certificazione decreto legislativo n. 81/2008 art. 30, in supporto all'antinfortunistica e l'analisi automatica delle condizioni di rischio in cantieri edili», dal costo complessivo di Euro 400.000,00;

Vista la nota del MIUR del 5 settembre 2011, prot. n. 8195 con cui si comunica alla Società che con decreto n. 451/Ric. del 1° agosto 2011 è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda per un'agevolazione complessiva di Euro 200.000,00 e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della predetta documentazione entro e non oltre la data del 31 dicembre 2013;

Acquisito il parere del Gruppo di lavoro, espresso nella seduta del 9 maggio 2012, da cui si evince che, a seguito dell'esame della documentazione relativa al contratto di ricerca ha ritenuto congruo un costo di progetto pari a euro 321.200,00 anziché euro 400.000,00, come previsto dal contratto stesso;

Visto il decreto direttoriale n. 250/Ric. del 28 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Costruzioni Visca S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a Euro 160.600,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Value Up S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 5 settembre 2011, prot. n. 8195 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 28 luglio 2014, prot. n. 18476, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio e che la Società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di dieci giorni, specifiche osservazioni eventualmente corredate di documenti ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Considerato che la Società Costruzioni Visca S.r.l. non ha trasmesso osservazioni, né documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 250/Ric. del 28 maggio 2012, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM57587 presentato dalla Società Costruzioni Visca S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 28 maggio 2012, prot. 250/Ric., in favore della Società Costruzioni Visca S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM57587, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad € 160.600,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 27 maggio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 3291

15A06615

DECRETO 27 maggio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009, in favore della società M.C.S. Medical Care Systems S.r.l. (Decreto n. 1150 /Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge. 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm. ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società M.C.S. Medical Care Systems S.r.l. il 15 settembre 2009, DM58370, relativa all'anno 2009 per il progetto di ricerca dal titolo: «Studio di una metodologia ottimizzata per la rilevanza dei cateteri vascolari», dal costo complessivo di € 405.000,00;

Vista la nota del MIUR del 5 settembre 2011, prot. n. 8251 con cui si comunica alla Società che con decreto n. 451/Ric. del 1° agosto 2011 è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda per un'agevolazione complessiva di € 202.500,00 e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della predetta documentazione entro e non oltre la data del 31 dicembre 2013;

Visto il decreto direttoriale n. 250/Ric. del 28 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la M.C.S. Medical Care Systems S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a € 202.500,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Archa S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 5 settembre 2011, prot. n.8251 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 28 luglio 2014, prot. n.18475, con cui si comunica che la documentazione richiesta con nota, di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio e che la Società avrebbe potuto trasmettere, entro il termine perentorio di dieci giorni, specifiche osservazioni eventualmente corredate di documenti ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Considerato che la Società M.C.S. Medical Care Systems S.r.l. non ha trasmesso osservazioni, né documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'ammissibilità dell'impegno assunto con decreto direttoriale n.250/Ric. del 28 maggio 2012, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM58370 presentato dalla Società M.C.S. Medical Care Systems S.r.l.

Decreta:

Articolo unico

L'ammissibilità all'agevolazione disposta con decreto direttoriale del 1° agosto 2011, prot. 451/Ric., in favore della Società M.C.S. Medical Care Systems S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM58370, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad € 202.500,00, equivalente all'agevolazione prevista, nella forma del credito d'imposta, dal predetto decreto e di cui non è mai stata autorizzata la fruizione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 27 maggio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 3290

15A06616

DECRETO 28 maggio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2007, in favore del Centro Iside S.r.l. (Decreto n. 1155/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Centro Iside S.r.l. il 5 maggio 2007, DM42093, relativa al bando dell'anno 2007 per il progetto di ricerca dal titolo: «Modello di ottimizzazione delle modalità di conduzione delle prove e delle tecniche di analisi dei segnali di pressione acquisiti nelle condotte d'acqua», dal costo complessivo di euro 150.000,00;

Vista la nota del MIUR del 18 dicembre 2009, prot. n. 7812 con cui si comunica che con decreto n. 973/Ric. del 9 dicembre 2009 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 75.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i
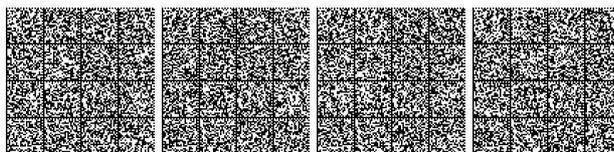
termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 30 giugno 2012;

Vista la nota del 22 novembre 2011, prot. n. 12150 nella quale si informa che il Gruppo di lavoro, istituito con decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, nella seduta del 25 maggio 2011, a seguito dell'esame della documentazione relativa al contratto di ricerca stipulato con il Laboratorio R&S Management S.r.l. per un importo di 150.000,00 euro, ha ritenuto congruo un costo di progetto pari a euro 132.500,00;

Visto il decreto direttoriale n. 922/Ric. del 7 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, inter alia, la Società Centro Iside S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a euro 66.250,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il sopra citato Laboratorio R&S Management S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la nota MIUR del 24 settembre 2012, prot. n. 5896, con cui si comunica che, se la documentazione richiesta con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. 7812 non fosse pervenuta entro il 30 dicembre 2012, lo scrivente Ministero avrebbe provveduto alla predisposizione del decreto di revoca dell'agevolazione disposta con decreto n. 922/Ric. del 7 novembre 2011;

Vista la nota pervenuta al MIUR in data 7 gennaio 2013, prot. n. 38, con cui la Società Centro Iside S.r.l. ha trasmesso la relazione tecnico-scientifica finale e documentazione contabile-amministrativa incompleta;

Vista la nota MIUR del 26 luglio 2013, prot. n. 19012, con cui è stato comunicato alla Società che, se la documentazione contabile finale richiesta non fosse pervenuta entro 60 giorni, lo scrivente Ministero avrebbe provveduto alla predisposizione del decreto di revoca dell'agevolazione disposta con decreto n. 922/Ric. del 7 novembre 2011;

Tenuto conto che la Società Centro Iside S.r.l. non ha prodotto la documentazione amministrativo-contabile comprensiva dei pagamenti dovuti al Laboratorio R&S Management S.r.l.;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 922/Ric. del 7 novembre 2011, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM42093 presentato dalla Centro Iside S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 7 novembre 2011, n. 922/Ric. in favore del Centro Iside S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM42093, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad euro 66.250,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 28 maggio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 3280

15A06617

DECRETO 29 maggio 2015.

Revoca dell'ammissione all'agevolazione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 per l'anno 2009, in favore della Società Fiore di Puglia S.p.A. (Decreto n. 1159/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Fiore di Puglia S.p.A. il 15 settembre 2009, DM57567, relativa all'anno 2009 per il progetto di ricerca dal titolo: «Studio e progettazione di un dispositivo innovativo, automatico ed integrato per il controllo qualitativo just-in-time dei prodotti da forno tipici regionali, basato su un sistema a visione artificiale e sul naso artificiale e sul naso elettronico», dal costo complessivo di Euro 410.000,00;

Vista la nota del MIUR del 5 settembre 2011, prot. n. 8298 con cui si comunica alla Società che con decreto n. 451/Ric. del 1° agosto 2011 è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda per un'agevolazione complessiva di euro 205.000,00 e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della predetta documentazione entro e non oltre la data del 31 dicembre 2013;

Acquisito il parere del Gruppo di lavoro, espresso nella seduta del 9 maggio 2012, da cui si evince che, a seguito dell'esame della documentazione relativa al contratto di ricerca ha ritenuto congruo un costo di progetto pari a euro 340.000,00 anziché euro 413.000,00, come previsto dal contratto stesso;

Visto il decreto direttoriale n. 250/Ric. del 28 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Fiore di Puglia S.p.A. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a euro 170.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio G.F. S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 5 settembre 2011, prot. n. 8298 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 28 luglio 2014, prot. n. 18473, con cui si comunica che la documentazione richiesta con nota, di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio e che la Società avrebbe potuto trasmettere, entro il termine perentorio di dieci giorni, specifiche osservazioni eventualmente corredate di documenti ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Considerato che la Società Fiore di Puglia S.p.A. non ha trasmesso osservazioni, né documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 250/Ric. del 28 maggio 2012, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM57567 presentato dalla Società Fiore di Puglia S.p.A.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 28 maggio 2012, prot. 250/Ric., in favore della Società Fiore di Puglia S.p.A., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM57567, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad € 170.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 29 maggio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 3289

15A06618

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2015.

Attività svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli NAS Carabinieri.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, recante «Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, e successive modificazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» ed in particolare gli articoli 6 e 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto l'articolo 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e successive modificazioni, recante «Interventi a sostegno dell'agricoltura», con cui è disposto che, ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali può avvalersi del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri;

Visto l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», con cui è disposto che l'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986, recante «Attuazione del disposto dell'art. 11, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e vendita dei cosmetici», con cui è disposto che gli uffici territoriali competenti a richiedere le informazioni previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono, tra gli altri, i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1987, n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987, e successive modificazioni, recante «Programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande», e, in particolare, l'allegato in cui, per la realizzazione di forme di collaborazione e coordinamento nell'ambito della programmazione degli interventi dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sono richiamati i nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri tra gli organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1987, n. 165;

Visti gli articoli 55, 56, 57, commi 1, lettera *b)*, e 2, lettera *b)*, 329 e 347 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e dall'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, segnatamente alle attività di vigilanza e controllo nelle materie relative alla produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, nonché al trattamento di tossicodipendenti, alle ispezioni e prelievi di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici in cui si producono, si conservano in deposito, si commercializzano e si consumano le predette sostanze e negli scali aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere;

Visto l'articolo 4, comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», con cui sono attribuiti ai carabinieri dei nuclei antisofisticazioni e sanità compiti di controllo delle prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare»;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»;

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 con cui è disposto che il Ministro della sanità interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza in materia di controllo di qualità;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con cui è disposto che il Ministro della sanità, nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, del sopra citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;

Visto l'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con cui è disposto che il Ministro della sanità si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, recante «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati», che annovera tra gli organi di vigilanza anche i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regolamento (CE) 27 gennaio 1997, n. 258/97 recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e successive modificazioni, recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n.332, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 11 maggio 2001, recante «Definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2001, n. 124;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, e successive modificazioni, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2002, n. 33, S.O.;

Visto l'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002, recante «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche», con cui è disposto che l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme dell'ordinanza è svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della salute, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2002, n. 114;

Visto l'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», con cui è disposto che le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri da cui dipendono funzionalmente per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Visti i regolamenti (CE) datati 29 aprile 2004, n. 852/2004 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari», n. 853/2004 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale», n. 854/2004 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano» e n. 882/2004 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali»;

Visto il Piano nazionale integrato ai fini del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, che annovera tra gli organi nazionali incaricati dell'attuazione anche il Comando carabinieri per la tutela della salute;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», ed in particolare gli articoli 112-*quater*, 142-*bis*, 142-*ter* e 142-*quinquies*, introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, con cui sono stati conferiti al Comando carabinieri per la tutela della salute compiti ispettivi e di intelligence in materia di vendita on-line di farmaci da parte di farmacie ed altri esercizi commerciali autorizzati; lotta alla contraffazione farmaceutica, nell'ambito del Sistema nazionale anti-falsificazione; informazioni sulle attività di anti-falsificazione farmaceutica, e partecipazione alla conferenza dei servizi per garantire la sicurezza dei medicinali;
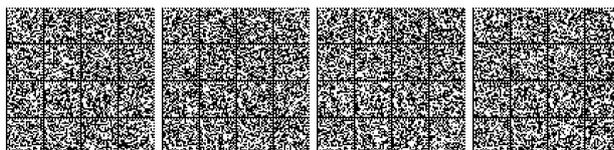
Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, e successive modificazioni, recante «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia», che riserva al Comando carabinieri per la tutela della salute le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2006, n. 193;

Visto il decreto del Direttore generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute 7 agosto 2006, recante «Revoca delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e divieto di immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003», sulla cui applicazione sono incaricati di vigilare i Nuclei (N.A.S.) del Comando carabinieri per la tutela della salute, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 18 agosto 2006, n. 191;

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero della salute e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 12 febbraio 2007, in cui si prevede la possibilità, da parte dell'Autorità medesima, di avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute nell'ambito delle attività ispettive;

Vista la determinazione 4 aprile 2007 del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che annovera il Comando carabinieri per la tutela della salute nel "Gruppo di Lavoro" deputato alla valutazione dell'entità e della tipologia del fenomeno contraffazione farmaceutica in Italia nonché al rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, recante «Pubblicità dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni», con cui il Comando carabinieri per la tutela della salute è incaricato di vigilare sulla regolarità dei messaggi pubblicitari effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici, attivando, in caso di infrazione, le procedure dirette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente per la violazione dell'articolo 201 delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, e successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni che disciplinano la pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2007, n. 179;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;

Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, recante «Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 28 ottobre 2009, recante «Istituzione del Nucleo dei carabinieri antisofisticazioni (N.A.S.) di Foggia», e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5 che, tra l'altro, attribuiscono al Comando carabinieri per la tutela della salute competenze nei settori della profilassi internazionale, della sanità marittima e di frontiera, dei vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati nonché dell'assistenza sanitaria ospedaliera, dell'igiene della sanità pubblica e della polizia veterinaria, della tracciabilità farmaceutica e del monitoraggio delle confezioni di medicinali all'interno del sistema distributivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2009, n. 102;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», in relazione al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e agli articoli 4, comma 2, lettera *q)*, e 5, comma 5, del menzionato decreto ministeriale 26 febbraio 2008, con cui è attribuita al Comando carabinieri per la tutela della salute la vigilanza integrata nei luoghi di lavoro ai fini del miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nonché, su richiesta del Ministro della salute, la facoltà di procedere ad ispezioni e verifiche e ad impartire prescrizioni;

Vista la determinazione 30 aprile 2008 del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che annovera il Comando carabinieri per la tutela della salute nel "Gruppo IMPACT Italia" costituito sul modello della Task Force Internazionale per la lotta alla contraffazione dei medicinali dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità;

Visto l'articolo 2, comma 5, del provvedimento 8 aprile 2009, n. 67/CSR della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome «Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di accordo recante: "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013". (Rep. atti n. 67/CSR)», che dispone l'inserimento, nella relazione presentata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali alla Commissione Europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione europea, dei risultati delle attività del Comando carabinieri per la tutela della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2009, n. 103;

Visto l'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR, recante «Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle so-

stanze chimiche (REACH)», che stabilisce il concorso del Comando carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) nelle attività di controllo dirette a garantire la sicurezza chimica, atteso che il Ministero della salute è stato individuato quale autorità competente ad assicurare gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2009, n. 285,
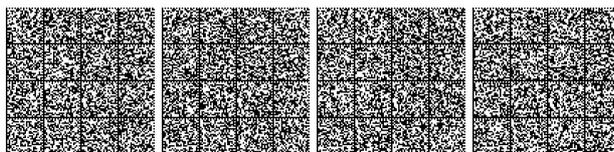
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto l'articolo 1 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Modalità attuative delle misure previste a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e delle farmacie in caso di mancato rispetto delle quote di spettanza di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77», che attribuisce anche al Comando carabinieri per la tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni e sanità - la funzione di segnalare all'AIFA le violazioni in materia di riduzione del prezzo al pubblico dei farmaci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2010, n. 3;

Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli», con cui il Ministero della salute esercita le funzioni di autorità di vigilanza competente in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 febbraio 2012, recante «Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2012, n. 70;

Visto il Protocollo operativo in materia di controlli ai medicinali per uso umano, concordato in data 17 dicembre 2012, tra il Ministero della salute, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ed il Comando carabinieri per la tutela della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 recante il regolamento per il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», che all'articolo 1, comma 4, stabilisce che le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015, recante «Composizione del Comitato tecnico sanitario di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44» e, in particolare, la scheda *h)*, relativa alla composizione della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 «Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale»;

Visto l'articolo 2 del Protocollo d'intesa concernente la «Cooperazione nell'attività di assistenza ai migranti sbarcati nel territorio nazionale nell'ambito di flussi non programmati di ingresso», sottoscritto in data 21 novembre 2014 dai Ministri dell'interno, della salute e della difesa, con cui è stabilito che il Ministero della salute possa avvalersi, per le finalità dell'intesa, anche degli enti dallo stesso vigilati nonché del Comando carabinieri per la tutela della salute;

Visto l'Accordo quadro di collaborazione tecnico-operativa tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comando carabinieri per la tutela della salute, sottoscritto in data 9 febbraio 2015, in materia antidoping nello sport di élite anche a cura degli ispettori investigativi antidoping del citato Comando carabinieri;

Vista l'Intesa attuativa dell'accordo quadro di collaborazione tecnico-operativo tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comando carabinieri per la tutela della salute, sottoscritta in data 6 maggio 2015;

Vista la determinazione 25 maggio 2015 del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che annovera il Comando carabinieri per la tutela della salute nella Task Force nazionale permanente anti-falsificazione farmaceutica, di cui al citato decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17;

Considerato che il Comando carabinieri per la tutela della salute è posto alle dipendenze funzionali del Ministero della salute ai fini delle attività di vigilanza e controllo nelle materie disciplinate dalle sopracitate disposizioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, come modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 2011, recante «Equipollenza dei diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», che attribuisce al personale dell'ex-Comando antidroga e dell'ex-Comando antisofisticazioni e sanità transitato nel Comando Carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di brigadiere, le funzioni di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al citato decreto ministeriale 58/1997, ai soli fini istituzionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2000, n. 191;
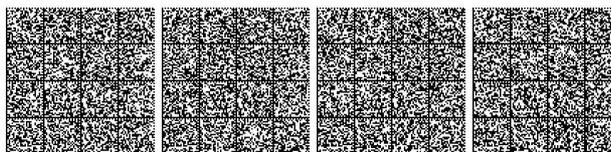
Visto l'allegato 1 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», riportante gli "Atti salvati pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970", che, non contemplando tra le singole disposizioni che restano in vigore l'articolo 17 della citata legge n. 441 del 1963, sancisce l'abrogazione della figura dell'ispettore sanitario;

Considerata la persistente necessità di continuare ad assicurare al personale del Comando carabinieri per la tutela della salute, attesa l'alta specializzazione acquisita, i poteri necessari a svolgere vigilanza e controlli amministrativi nel settore degli alimenti e bevande e nelle altre correlate materie di competenza del Ministero della salute, regolamentate dalle norme sopra richiamate;

Ritenuto che detti poteri debbano essere esercitati esclusivamente ai fini istituzionali durante il periodo di servizio presso il Comando stesso ovvero presso le dipendenti articolazioni periferiche;

Ritenuto che lo svolgimento delle menzionate funzioni di vigilanza e controllo debba essere comunque subordinato alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento;

Atteso che il Comando carabinieri per la tutela della salute opera sull'intero territorio nazionale, anche sulla scorta delle direttive del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le attribuzioni stabilite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, citato in premessa, gli ufficiali e i marescialli non compresi nelle previsioni del decreto ministeriale 3 novembre 2011, anch'esso richiamato in premessa, che sono in servizio presso il Comando carabinieri per la tutela della salute o presso le articolazioni periferiche dipendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano in via amministrativa la vigilanza e il controllo nelle seguenti materie regolamentate dalle norme citate in premessa, con interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale:

a) produzione, vendita, etichettatura, presentazione e pubblicità delle sostanze alimentari e bevande, inclusi i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, gli integratori alimentari, i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari;

b) forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, a richiesta del Ministero per le politiche agricole e forestali;

c) prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;

d) produzione e vendita di cosmetici e cosmetovigilanza;

e) prodotti agro-alimentari, nell'ambito della programmazione degli interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande;

f) produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, trattamento dei tossicodipendenti, ispezioni e prelievi di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici in cui si producono, si conservano in deposito, si commercializzano e si consumano le predette sostanze ad azione stupefacente e psicotropa e negli scali aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere;

g) prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale;

h) dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro e dispositivi medici impiantabili attivi;

i) produzione, commercializzazione e utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

l) raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

m) biocidi e presidi medico-chirurgici;

n) temporanea carenza di medicinali nel mercato nazionale, presso strutture di produzione e distribuzione di farmaci;

o) assistenza sanitaria e ospedaliera e appropriatezza delle prestazioni sanitarie;

p) requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;

q) destinazione d'uso di materie prime e semilavorati;

r) applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali farmaci;

s) sicurezza alimentare, segnatamente all'igiene dei prodotti alimentari, degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano e di prodotti destinati all'alimentazione animale, nonché salute e benessere degli animali;

t) attuazione del Piano nazionale integrato sulla sicurezza alimentare;

u) vendita on-line di farmaci da parte di farmacie ed altri esercizi commerciali autorizzati, lotta alla contraffazione farmaceutica, nell'ambito del Sistema nazionale anti-falsificazione, informazioni sulle attività di anti-falsificazione farmaceutica, partecipazione alla conferenza dei servizi per garantire la sicurezza dei medicinali, nonché contrasto all'introduzione nella catena di fornitura legale dei medicinali falsificati, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco;

v) contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ambito sanitario, su attivazione della competente Autorità;

z) tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con interventi di vigilanza integrata; ai fini del miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

aa) messaggi pubblicitari dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici;

bb) profilassi internazionale, sanità marittima, aerea e di frontiera;

cc) produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, medicinali e gas medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati;

dd) campionamenti dei farmaci autorizzati con procedure nazionale e comunitaria (EDQM), in attuazione dei piani di controllo annuali;

ee) igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria;

ff) tracciabilità farmaceutica e monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo;

gg) informazione scientifica sui farmaci;

hh) tutela della salute umana durante le emergenze di carattere sanitario;

ii) sicurezza chimica;

ll) violazioni in materia di riduzione del prezzo al pubblico dei farmaci a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacie;

mm) rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli;

nn) lotta al doping d'intesa con la Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute e con il Comitato olimpico nazionale italiano;

oo) cooperazione nell'attività di assistenza ai migranti sbarcati nel territorio nazionale nell'ambito di flussi non programmati di ingresso, su attivazione del Ministero della salute.

2. Gli ufficiali e i marescialli di cui al comma 1 esercitano, esclusivamente ai fini istituzionali, le funzioni amministrative enunciate nel medesimo comma, nelle more della frequenza del corso di aggiornamento teorico e pratico di cui all'articolo 2, da concludere entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È esonerato dalla frequenza del corso di cui al comma 2 il personale in servizio presso il Comando carabinieri per la tutela della salute o presso le articolazioni periferiche dipendenti in possesso di un titolo di laurea di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, o ad esso equipollente ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2000, ovvero di correlata laurea specialistica, nonché il personale in servizio compreso nelle previsioni del decreto ministeriale 3 novembre 2011.

Art. 2.

1. Il corso di aggiornamento di cui all'articolo 1 comma 2, della durata minima di 300 ore, è pianificato dal Ministero della salute di concerto con il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

2. Agli oneri di formazione di cui al comma 1 si provvede secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 6, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, citato in premessa.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A06626

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2015.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Capocollo di Calabria» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 134/1998 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1285/2015 della Commissione del 23 luglio 2015, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Capocollo di Calabria», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1285/2015 della Commissione del 23 luglio 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 31 luglio 2015

Il direttore generale: GATTO
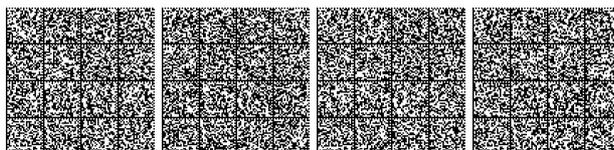
ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CAPOCOLLO DI CALABRIA»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» è riservata al prodotto di salumeria avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Zona di produzione

L'elaborazione del Capocollo di Calabria deve avvenire nella tradizionale zona di produzione sita nel territorio della regione Calabria.

Art. 3.
Materie prime

Il Capocollo di Calabria deve essere ottenuto dalla lavorazione di carni di suini allevati in Calabria e le cui fasi di preparazione e lavorazione devono aver luogo nel territorio calabrese.

Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.

I requisiti genetici dei suini devono corrispondere alle caratteristiche proprie del suino pesante italiano, ottenuto impiegando razze tradizionali di taglia grande quali:

Apulo-Calabrese;

Large White e Landrace italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano o figli di verri di quelle razze;

suini figli di verri della razza Duroc, così come migliorate dal Libro genealogico italiano;

suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri — siano essi nati in Italia o all'estero — provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante.

Per contro, sono espressamente esclusi:

suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS);

animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain e Spot.

I suini possono essere macellati dall'ottavo mese successivo a quello di nascita, computando anche il mese di nascita.

Il peso medio del lotto dei suini alla macellazione deve essere non inferiore a 140 kg.

I suini debbono inoltre presentare il marchio di qualità «suino allevato in Calabria» che può essere sostituito da un tatuaggio da imprimere sulle cosce, con l'identificazione dell'allevamento di nascita.

I mangimi per l'alimentazione dei suini debbono essere mangimi composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande, ceci, in misura non inferiore al 50% del contenuto.

I mangimi devono provenire, compatibilmente con le disponibilità del mercato, dalla zona di origine indicata all'art. 2.

Non è consentito l'uso nell'alimentazione di manioca e patate e di sottoprodotti che potrebbero conferire alle carni ed al grasso sapori ed odori indesiderati.

Almeno nei due mesi precedenti la macellazione, l'alimentazione deve privilegiare la componente proteica, pertanto deve avere un contenuto di proteine non inferiore al 12%.

Per avere carni più compatte per l'ingrasso è vietata l'alimentazione a brodo. Per alimentazione a brodo si intende l'utilizzo di sottoprodotti della lavorazione del latte.

Per la confezione del Capocollo di Calabria è ammesso l'uso di soli ingredienti naturali quali sale (cloruro di sodio), pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante, rosso dolce, in crema e/o in polvere, aceto di vino, spezie e aromi naturali.

Possono inoltre essere impiegati: destrosio, saccarosio, acido ascorbico (E 300) e/o suo sale sodico, anche denominato ascorbato di sodio (E 301), nitrato di potassio (E 252), nitrito di sodio (E 250), colture di avviamento alla fermentazione.

Art. 4.
Metodi di elaborazione

Il «Capocollo di Calabria» è preparato utilizzando le carni della parte superiore del lombo dei suini, disossato e quindi salato a secco o in salamoia, con sale da cucina macinato.

Il peso del Capocollo, allo stato fresco, deve essere compreso tra i chilogrammi 3,5 e 5,5.

Il taglio di carne selezionato dal lombo, per la confezione del capocollo, deve presentare uno strato di grasso di circa 3-4 mm per mantenerlo morbido durante le fasi della stagionatura e migliorarne le caratteristiche organolettiche.

La salatura dura da quattro a quattordici giorni, dopo di che il capocollo viene lavato con acqua, bagnato con aceto di vino, e sottoposto alle operazioni di «massaggio» e «pressatura», aggiunto degli ingredienti indicati all'art. 3, e quindi avvolto in diaframma parietale suino.

Infine si procede alla tradizionale legatura, in senso avvolgente, con spago e alla foratura dell'involucro. Nella fase di legatura è consentito l'utilizzo delle caratteristiche stecche.

In seguito si appende a sgocciolare in locali ben ventilati nei quali si controlla l'umidità relativa e la temperatura.

La stagionatura deve avvenire in locali a temperatura e umidità controllate, tali da limitare lo sviluppo della flora microbica e favorire invece la lenta maturazione.

La maturazione avviene in non meno di cento giorni dalla data della avvenuta salatura.

Art. 5.
Stagionatura

La stagionatura del Capocollo di Calabria deve essere fatta allo stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano, per non meno di cento giorni.

Art. 6.
Caratteristiche

Il «Capocollo di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche.

Di forma cilindrica, avvolto in pellicola naturale, e legato con spago in forma avvolgente.

Alla vista presenta un colore roseo o rosso più o meno intenso per la presenza di pepe nero o di peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso.

Al taglio si presenta di colore roseo vivo con striature di grasso proprie del lombo suino.

Il sapore è delicato e si affina con la maturazione; il profumo è caratteristico e di giusta intensità.

Art. 7.
Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è l'organismo di controllo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare con sede in corso Meridionale n. 6 - 80143 Napoli, tel. 081.5636647, fax 081.5534019, e-mail: info@ismecert.com.

Art. 8.
Designazione e presentazione

La designazione della denominazione d'origine protetta Capocollo di Calabria deve essere realizzata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare nell'etichetta o cartellino allegato al prodotto o indicazione sulla confezione del prodotto porzionato, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione d'origine protetta».

Le suddette diciture e menzioni sono intraducibili. Può inoltre comparire la sigla DOP in altra parte dell'etichetta nel medesimo campo visivo.

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione d'origine protetta» nella lingua del paese di destinazione.

Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al logo della denominazione del Capocollo di Calabria che è il seguente:

Il marchio deve essere stampato applicando le seguenti regole:

a) carattere del testo: Friz bold maiuscolo;

b) colori pantone:

pantone 152 CVC;

pantone 209 CVC;

c) colori in quadricromia:

cyan = 0 - cyan = 0;

magenta = 51 - magenta = 83;

yellow = 100 - yellow = 34;

black = 0 - black= 51.

Nel caso di stampa su fondi simili ai due colori del marchio, lo stesso può essere inserito in un riquadro negativo. Sullo sfondo chiaro si utilizza il marchio ad un colore con pantone n. 209 CVC, mentre sullo sfondo scuro si utilizza il pantone n. 152 CVC.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti deriva il prodotto.

Il Capocollo di Calabria può essere immesso al consumo in pezzi singoli, così come descritto all'art. 6, ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci o affettato.

Art. 9.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dagli organismi di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e porzionatori/affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Gli allevatori adottano procedure atte a garantire la tracciabilità dell'origine dei mangimi attraverso la compilazione di appositi registri.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 10.
Legame

L'area geografica di produzione è compresa nel sud dell'Italia ed è caratterizzata da un clima caldo-temperato con scarse precipitazioni concentrate nel periodo invernale. Il territorio è prevalentemente collinare e montuoso, ma grazie alla sua caratteristica peninsulare, comprende oltre 800 km di costa che si affacciano sul mare Tirreno e sul mare Ionio. Il mix di mare, colline e monti genera condizioni climatiche specifiche nell'ambito dell'area del Mediterraneo.

Il Capocollo di Calabria è preparato utilizzando le carni della parte superiore del lombo dei suini disossato e sottoponendolo ad un complessa lavorazione frutto dell'esperienza e della tradizione radicata nella regione Calabria.

I requisiti del Capocollo di Calabria dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani.

L'area interessata alla produzione e trasformazione del Capocollo di Calabria è caratterizzata da un legame con l'ambiente determinato dal tipico clima del meridione italiano con scarse precipitazioni, in genere concentrate nel periodo invernale e della posizione geografica dei territori interessati che sfruttano anche particolari ventilazioni ed escursioni termiche.

L'insieme «materia prima - prodotto - denominazione» ha un profondo legame con l'evoluzione socio-economica dell'area geografica delimitata, determinando particolari tradizioni ed usi locali. In particolare, si evidenzia l'utilizzo di materia prima derivata da allevamenti di suini pesanti con caratteristiche delle linee genealogiche italiane, alimentati anche con prodotti vegetali tipici dell'area interessata. Inoltre, sono state mantenute nelle lavorazioni delle carni le essenze aromatiche naturali (pepe nero, peperoncino) che influenzano le qualità organolettiche dei relativi prodotti. Il Capocollo di Calabria ha quindi un forte legame con la zona geografica dovuto al clima della regione, alla alimentazione dei suini e ai fattori umani.

15A06342

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2015.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Soppressata di Calabria» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 134/1998 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1287/2015 della Commissione del 23 luglio 2015, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Soppressata di Calabria», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;
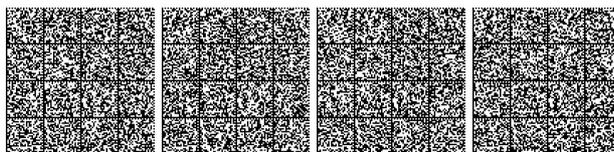
Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1287/2015 della Commissione del 23 luglio 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 31 luglio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SOPPRESSATA DI CALABRIA»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» è riservata al prodotto di salumeria avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Zona di produzione

L'elaborazione della «Soppressata di Calabria» deve avvenire nella tradizionale zona di produzione sita nel territorio della regione Calabria.

Art. 3.
Materie prime

La «Soppressata di Calabria» deve essere ottenuta dalla lavorazione di carni di suini allevati in Calabria e le cui fasi di preparazione e lavorazione devono aver luogo nel territorio calabrese.

Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.

I requisiti genetici dei suini devono corrispondere alle caratteristiche proprie del suino pesante italiano, ottenuto impiegando razze tradizionali di taglia grande quali:

Apulo-Calabrese;

Large White e Landrace italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano o figli di verri di quelle razze;

suini figli di verri della razza Duroc, così come migliorate dal Libro genealogico italiano;

suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri — siano essi nati in Italia o all'estero — provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante.

Per contro, sono espressamente esclusi:

suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS);

animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain e Spot.

I suini possono essere macellati dall'ottavo mese successivo a quello di nascita, computando anche il mese di nascita.

Il peso medio del lotto dei suini alla macellazione deve essere non inferiore a 140 kg.

I suini debbono inoltre presentare il marchio di qualità «suino allevato in Calabria» che può essere sostituito da un tatuaggio da imprimere sulle cosce, con l'identificazione dell'allevamento di nascita.

I mangimi per l'alimentazione dei suini debbono essere mangimi composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande, ceci, in misura non inferiore al 50% del contenuto.

I mangimi devono provenire, compatibilmente con le disponibilità del mercato, dalla zona di origine di produzione di cui all'art. 2.

Non è consentito l'uso nell'alimentazione di manioca e patate e di sottoprodotti che potrebbero conferire alle carni ed al grasso sapori ed odori indesiderati.

Almeno nei due mesi precedenti la macellazione, l'alimentazione deve privilegiare la componente proteica, pertanto deve avere un contenuto di proteine non inferiore al 12%.

Per avere carni più compatte per l'ingrasso è vietata l'alimentazione a brodo. Per alimentazione a brodo si intende l'utilizzo di sottoprodotti della lavorazione del latte.

Nella preparazione dell'impasto per la «Soppressata di Calabria» è ammesso l'uso di soli ingredienti naturali quali sale (cloruro di sodio), pepe nero in grani ed in polvere; peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema; vino, spezie e aromi naturali.

Possono inoltre essere impiegati: destrosio, saccarosio, acido ascorbico (E 300) e/o suo sale sodico, anche denominato ascorbato di sodio (E 301), nitrato di potassio (E 252), nitrito di sodio (E 250), colture di avviamento alla fermentazione.

Art. 4.
Metodi di elaborazione

Con la denominazione «Soppressata di Calabria» si intende il prodotto preparato con l'impasto della carne, tritata a medio taglio, ricavata dal prosciutto, nella misura non inferiore al 50%, e dalla spalla e/o dal filetto, nella misura non superiore al 50%, di suini non congelati, con grasso ben scelto ricavato dal lardo della parte anteriore del lombo, vicino al capocollo, ed ingredienti aromatici naturali.

Il lardo ben scelto deve essere contenuto in una percentuale variabile dal 4 al 15 per cento, per ogni chilogrammo di carne lavorata.

Le carni selezionate ed il lardo vengono lavorati dopo aver raggiunto la temperatura interna compresa tra 0° e 3°C.

Il macinato è insaccato in budella di suino, forate e quindi legate a mano con spago naturale.

La forma è assimilabile ad una figura cilindrica leggermente schiacciata, della lunghezza compresa fra 10 e 18 cm e del diametro compreso fra 4 e 8 cm.

Esclusivamente per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva, è consentito utilizzare per l'insacco il budello di collagene edibile e di realizzare il prodotto avente forma cilindrica, leggermente schiacciata, della lunghezza compresa tra 40 e 60 cm, con diametro compreso fra 4 e 8 cm.

Art. 5.
Stagionatura

La stagionatura della «Soppressata di Calabria» deve essere fatta allo stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano, per non meno di quarantacinque giorni.

Art. 6.
Caratteristiche

La «Soppressata di Calabria», all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche. La forma è assimilabile ad una figura cilindrica leggermente schiacciata, della lunghezza compresa fra 10 e 18 cm e del diametro compreso fra 4 e 8 cm.

Al taglio risulta di aspetto compatto tendente al morbido, con una colorazione rosso naturale o rosso vivace uniforme a seconda dell'uso degli ingredienti naturali (pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema, vino, spezie e aromi naturali).

Il sapore è più o meno intenso (piccante), con sapidità equilibrata.

Art. 7.
Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è l'organismo di controllo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare con sede in corso Meridionale n. 6 - 80143 Napoli, tel. 081.5636647, fax 081.5534019, e-mail: info@ismecert.com.

Art. 8.
Designazione e presentazione

La designazione della denominazione d'origine protetta «Soppressata di Calabria» deve essere realizzata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare nell'etichetta o cartellino allegato al prodotto o indicazione sulla confezione del prodotto porzionato, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione d'origine protetta».

Le suddette diciture e menzioni sono intraducibili. Può inoltre comparire la sigla DOP in altra parte dell'etichetta nel medesimo campo visivo.

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione d'origine protetta» nella lingua del paese di destinazione.

Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al logo della denominazione della «Soppressata di Calabria» che è il seguente:

Il marchio deve essere stampato applicando le seguenti regole:

a) carattere del testo: Friz bold maiuscolo;

b) colori pantone:

pantone 152 CVC;

pantone 209 CVC;

c) colori in quadricromia:

cyan = 0 - cyan = 0;

magenta = 51 - magenta = 83;

yellow = 100 - yellow = 34;

black = 0 - black= 51.

Nel caso di stampa su fondi simili ai due colori del marchio, lo stesso può essere inserito in un riquadro negativo. Sullo sfondo chiaro si utilizza il marchio ad un colore con pantone n. 209 CVC, mentre sullo sfondo scuro si utilizza il pantone n. 152 CVC.

Nell'etichetta possono essere indicate, alternativamente, le parole «piccante», «dolce», o «bianca», se per la produzione della «Soppressata di Calabria» vi è stato, rispettivamente, utilizzo di peperoncino/peperone rosso piccante in polvere e/o in crema, utilizzo di peperoncino/peperone rosso dolce in polvere e/o in crema, nessun utilizzo di peperoncino/peperone rosso in polvere e/o in crema.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti deriva il prodotto.

La «Soppressata di Calabria» può essere immessa al consumo in pezzi singoli, così come descritto all'art. 6, ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.

Art. 9.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dagli organismi di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e porzionatori/affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Gli allevatori adottano procedure atte a garantire la tracciabilità dell'origine dei mangimi attraverso la compilazione di appositi registri.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 10.
Legame

L'area geografica di produzione è compresa nel sud dell'Italia ed è caratterizzata da un clima caldo-temperato con scarse precipitazioni concentrate nel periodo invernale. Il territorio è prevalentemente collinare e montuoso, ma grazie alla sua caratteristica peninsulare, comprende oltre 800 km di costa che si affacciano sul mare Tirreno e sul mare Ionio. Il mix di mare, colline e monti genera condizioni climatiche specifiche nell'ambito dell'area del Mediterraneo.

La Soppressata di Calabria è preparata con un impasto di carne tritata a medio taglio, derivata dal prosciutto, e dalla spalla e/o dal filetto, con grasso ben scelto ricavato dal lardo della parte anteriore del lombo, vicino al capocollo, ed ingredienti aromatici naturali. Inoltre la particolare forma leggermente schiacciata e sapore speziato tipico degli aromi utilizzati contribuisce a rendere distinguibile questo prodotto.

I requisiti della «Soppressata di Calabria» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani.

L'area interessata alla produzione e trasformazione della «Soppressata di Calabria» è caratterizzata da un legame con l'ambiente determinato dal tipico clima del meridione italiano con scarse precipitazioni, in genere concentrate nel periodo invernale e della posizione geografica dei territori interessati che sfruttano anche particolari ventilazioni ed escursioni termiche.

L'insieme «materia prima - prodotto - denominazione» ha un profondo legame con l'evoluzione socio-economica dell'area geografica delimitata, determinando particolari tradizioni ed usi locali. In particolare, si evidenzia l'utilizzo di materia prima derivata da allevamenti di suini pesanti con caratteristiche delle linee genealogiche italiane, alimentati anche con prodotti vegetali tipici dell'area interessata. Inoltre, sono state mantenute nelle lavorazioni delle carni le essenze aromatiche naturali (pepe nero, peperoncino o peperone) che influenzano le qualità organolettiche dei relativi prodotti. La «Soppressata di Calabria» ha quindi un forte legame con la zona geografica dovuto al clima della regione, alla alimentazione dei suini e ai fattori umani.

15A06343

DECRETO 4 agosto 2015.

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000", con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, "Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo "Friulano" della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.";

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 20 agosto 2008, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22 aprile 2009, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 189 del 14 agosto 2010, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 170 del 23 agosto 2011, "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 137 del 14 giugno 2012, "Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 60 del 12 marzo 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 141, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l'art. 12, comma 20;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicato pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 186 del 9 agosto 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 241 del 14 ottobre 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 127 del 4 giugno 2014, "Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 258 del 6 novembre 2014, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 103 del 6 maggio 2015, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l'articolo 8, così come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 con l'articolo 2, comma 1-*ter*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le richieste di iscrizione di nuove varietà di vite e le richieste di omologazione di nuovi cloni inviate al Ministero;

Preso atto che alcune varietà presentate per l'iscrizione al Registro nazionale risultano già iscritte nei Cataloghi nazionali di altri Stati membri dell'Unione europea;

Considerato che alcune varietà necessitavano solo di una variazione della denominazione proposta, in quanto già erano già state valutate positivamente per gli aspetti ampelografici e tecnici;

Considerata la necessità di rendere individuabili le varietà di vite provenienti da incrocio di *Vitis vinifera* con altre specie del genere *Vitis*, iscritte nel Registro nazionale al fine di consentire il corretto uso delle loro uve secondo quanto stabilito dall'art. 8 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 3 aprile 2015 viene modificato, all'allegato 1, come segue.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà, indicando nei sinonimi il codice di incrocio e nelle annotazioni, accanto a ciascuna di esse, la dizione "Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010":

Cabernet Eidos N., codice varietà 840, sinonimo (codice incrocio) UD-58.083;

Cabernet Volos N., codice varietà 841, sinonimo (codice incrocio) UD-32.078;

Merlot Kanthus N., codice varietà 842, sinonimo (codice incrocio) UD-31.122;

Merlot Khorus N., codice varietà 843, sinonimo (codice incrocio) UD-31.125;

Sauvignon Kretos B., codice varietà 844, sinonimo (codice incrocio) UD-76.026;

Sauvignon Nepis B., codice varietà 845, sinonimo (codice incrocio) UD-55.098;

Sauvignon Rytos B., codice varietà 846, sinonimo (codice incrocio) UD-55.100.

Alla sezione I – vitigni ad uve da vino, alle seguenti varietà viene indicato, nei sinonimi, il codice di incrocio:

497 - Fleurtai B., sinonimo (codice incrocio) UD-34.111;

498 - Jul*ius* N. sinonimo (codice incrocio UD-36.030;

500 - Sorèli B., sinonimo (codice incrocio) UD-34.113.

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato 1, sezione I del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

ALLEGATO

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
840	CABERNET EIDOS N.					UD-58.083	Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
841	CABERNET VOLOS N.					UD-32.078	Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
497	FLEURTAI B.					UD-34.111	Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
498	JULIUS N.					UD-36.030	Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
842	MERLOT KANTHUS N.					UD-31.122	Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
843	MERLOT KHORUS N.					UD-31.125	Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
844	SAUVIGNON KRETOS B.					UD-76.026	Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
845	SAUVIGNON NEPIS B.					UD-55.098	Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
846	SAUVIGNON RYTOS B.					UD-55.100	Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010
500	SORELI B.					UD-36.030	Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

15A06340
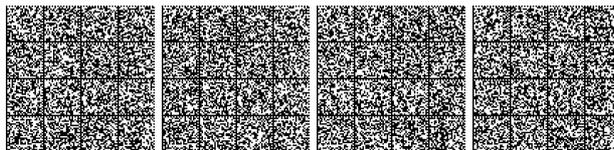
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.R.A.A.D. società cooperativa a responsabilità limitata», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «G.R.A.A.D. Società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 59.516,00 si riscontra una massa debitoria di € 107.651,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 48.135,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.R.A.A.D. Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in La Spezia (codice fiscale n. 00930240114) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Valentina Malfanti, nata a La Spezia il 17 marzo 1976 (codice fiscale MLFVNT76C57E463W), ivi domiciliata in via G. Doria, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A06335

DECRETO 26 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Luci nella Città onlus in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Società Cooperativa Sociale Luci nella Città Onlus in Liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 31 ottobre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 672.682,00, si riscontra una massa debitoria di € 969.547,00 ed un patrimonio netto negativo di € 302.258,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa Sociale Luci nella Città Onlus in Liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale n. 06413950012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato a Alba (CN) il 30 ottobre 1969 (codice fiscale CPPFNC69R30A124T), ivi domiciliato in via Vida n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2015

D'ordine del ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06334

DECRETO 10 luglio 2015.

Scioglimento della «All Service 2003 società cooperativa a r.l.», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 17 giugno 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «All Service 2003 Società cooperativa a r.l.», con sede in Pesaro (Pesaro-Urbino) (codice fiscale 02133880415), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Daniela Baldinelli, nata a Senigallia (Ancona), il 17 agosto 1975, codice fiscale BLDDNL75M57I608A, ivi domiciliata, in via N. Abbagnano n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
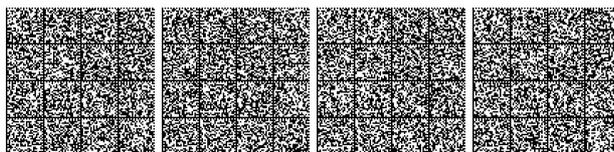
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06344

DECRETO 14 luglio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Trebaldi società cooperativa agricola», in Mombaruzzo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2014 n. 179/2014, con il quale la società cooperativa «Trebaldi Società Cooperativa Agricola», con sede in Mombaruzzo (AT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Giuseppina Zarroli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2015, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitole;

Tenuto conto che i professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo (UNCI) hanno dichiarato la propria indisponibilità ad assumere l'incarico;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerati gli specifici requisiti professionali del Marco Egalini, come risultanti dal *curriculum vitae*;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Egalini, nato a Piacenza il 12 ottobre 1951 (codice fiscale GLNMRC51R12G535B), domiciliato in Casale Monferrato (AT), via Savio n. 2 è nominato commissario liquidatore della società in premessa, in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Zarroli, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A06337

DECRETO 17 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Idrocoop società cooperativa», in Loano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Idrocoop Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 17.506,00, si riscontra una massa debitoria di € 39.186,00 ed un patrimonio netto negativo di € -32.735,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Idrocoop Società cooperativa», con sede in Loano (SV) (codice fiscale n. 01272010099) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (AG) il 4 agosto 1968 (codice fiscale TRRCGR68M04B602O), e domiciliato in Ivrea (TO), via A. De Gasperi, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 luglio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06336

DECRETO 23 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Punto Tre - società cooperativa», in Campobasso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Punto Tre Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 83.139,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 123.990,00 ed un patrimonio netto negativo di € -86.427.00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Visto che il legale rappresentante della società ha chiesto una sospensione del procedimento al fine di provvedere all'attuazione di un piano di ristrutturazione economico-finanziaria della cooperativa;

Considerato che, a tutt'oggi, trascorso ampiamente il periodo di sospensione concesso dall'Amministrazione, la cooperativa non ha provveduto ad ottemperare a quanto prescritto in sede di concessione della proroga in argomento;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Punto Tre Società Cooperativa», con sede in Campobasso (CB), (codice fiscale n. 01464010709) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, (codice fiscale DPRMLR72P63G482W) nata a Pescara (PE) il 23 settembre 1972, e ivi domiciliata in viale G. Bovio n. 263.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 luglio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06338

DECRETO 30 luglio 2015.

Scioglimento della «Colline Alto Beneventano soc. coop. a r.l.», in Colle Sannita e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 254- septiesdecies del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Colline Alto Beneventano Soc. coop. a r.l.», con sede in Colle Sannita (Benevento) (codice fiscale 01144910625), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco De Rosa, nato a Polla (Salerno) il 4 dicembre 1966 (codice fiscale DRSFNC66T04G793Q), domiciliato in Sala Consilina (Salerno), via Fonti n. 105.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06333
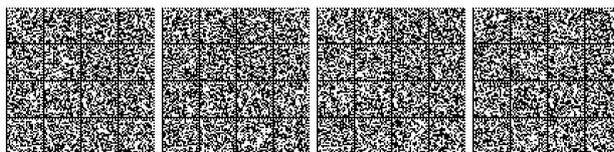
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Paroxetina Aurobindo», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 188/2015 del 31 luglio 2015

Medicinale: PAROXETINA AUROBINDO.

Confezioni:

040172 013 "20 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040172 025 "20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Procedura Mutuo Riconoscimento IT/H/0354/001/R001.

Con scadenza il 3 luglio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione codice pratica IT/H/0354/001/IB/009 – C1B/2015/1189, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06566

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Octanine», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 189/2015 del 31 luglio 2015

Medicinale: OCTANINE.

Confezioni:

040092 013 "500 iu polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino vetro 30 ml + solvente da 5 ml + siringa monouso + 1 ago + set infusione + 2 tamponi alcool;

040092 025 "1000 iu polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino vetro 30 ml + solvente da 10 ml + siringa monouso + 1 ago + set infusione + 2 tamponi alcool.

Titolare AIC: Octapharma Italy S.p.a.

Procedura Mutuo Riconoscimento DE/H/0213/001-002/R/003.

Con scadenza il 16 marzo 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06567

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risedronato EG», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 191/2015 del 31 luglio 2015

Specialità medicinale: RISEDRONATO EG.

Confezioni:

039970013 «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970025 «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970037 «5 mg compresse rivestite con film» 26 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
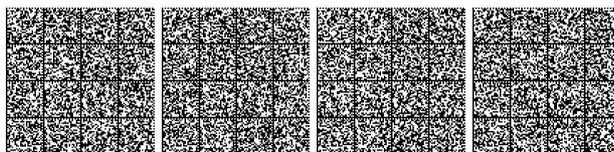
039970049 «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970052 «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970064 «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970076 «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970088 «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970090 «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970102 «5 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970114 «5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970126 «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970138 «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970140 «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970153 «30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970165 «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970177 «30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970189 «30 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970191 «30 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970203 «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970215 «35 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970227 «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970239 «35 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970241 «35 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970254 «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970266 «35 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970278 «35 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970280 «35 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970292 «35 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970304 «35 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970316 «35 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039970328 «35 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Procedura: Mutuo Riconoscimento DK/H/1788/001-003/R/001

con scadenza il 24 giugno 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DK/H/1788/001-003/IB/011 - C1B/2015/608, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06568

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Germed», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 190/2015 del 31 luglio 2015

Specialità medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE GERMED.

Codice A.I.C.: 038318.

Dosaggio/Forma farmaceutica:

«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film»»

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film».

Titolare A.I.C.: Germed Pharma S.p.a.

Procedura: Decentrata DK/H/1025/001-002/R/001.

con scadenza il 9 gennaio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DK/H/1025/001-002/IB/020 - C1B/2014/3205, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare

dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06569

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crevir» a seguito del mancato rinnovo ai sensi dell'articolo 38, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Estratto determina FV n. 192/2015 del 5 agosto 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: CREVIR .

Confezioni:

A.I.C. n. 038818011 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038818023 - «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038818035 - «250 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038818047 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038818050 - «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038818062 - «500 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038818074 - «1000 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038818086 - «1000 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038818098 - «1000 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a.

è decaduta per mancato rinnovo.

Le confezioni già prodotte non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06570

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eletriptan BGR».

Estratto determina n. 1098 /2015 dell'11 agosto 2015

Specialità medicinale: ELETRIPTAN BGR.

Titolare A.I.C.: Biogaran 15, boulevard Charles de Gaulle, 92700 Colombes, Francia.

Confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 043433010 (in base 10) 19FH1L (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 043433022 (in base 10) 19FH1Y (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 043433034 (in base 10) 19FH2B (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 043433046 (in base 10) 19FH2Q (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 043433059 (in base 10) 19FH33 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 043433061 (in base 10) 19FH35 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 043433073 (in base 10) 19FH3K (in base 32).

Forma farmaceutica:

compresse rivestite con film

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

20 mg, 40 mg di eletriptan (come eletriptan bromidrato)

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina

lattosio monoidrato

croscarmellosa sodica

magnesio stearato

Film di rivestimento:

Opadry II orange 85F230075

Alcool polivinilico parzialmente idrolizzato

Titanio diossido

PEG 3350 (E1521)

Talco

Giallo tramonto FCF lacca d'alluminio (E110)

Produttore del principio attivo

Teva API India Limited

Gajraula site

Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2

UPSIDC Industrial Area

Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar

Gajraula – 244 235 (Uttar Pradesh), India

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti

Laboratoires BTT, Z.I. de Krafft, 67 151 Erstein, Francia.

Indicazioni terapeutiche:

ELETRIPTAN BGR è indicato negli adulti per il trattamento acuto della fase cefalalgica degli attacchi emicranici, con o senza aura.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ELETRIPTAN BGR è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e Fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06571

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Starab».

Estratto determina n. 1099 /2015 dell'11 agosto 2015

Specialità medicinale: STARAB.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l., via Beniamino Segre n. 59, 00134 Roma, Italia.

Confezioni:

«10 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL - A.I.C. n. 043785017 (in base 10) 19S6TT (in base 32);

«20 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL - A.I.C. n. 043785029 (in base 10) 19S6U5 (in base 32).

Forma farmaceutica:

compressa gastroresistente

Composizione:

ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo:

10 mg di rabeprazolo sodico corrispondenti a 9,42 mg di rabeprazolo

20 mg di rabeprazolo sodico corrispondenti a 18,85 mg di rabeprazolo

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Povidone

Idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione

Ossido di magnesio leggero

Mannitolo (E421)

Magnesio stearato

Rivestimento:

Etilcellulosa

Ossido di magnesio leggero

Rivestimento enterico:

Copolimero dell'acido metacrilico-etilacrilato

Talco

Polisorbato 80

Sodio laurilsolfato

Glicole propilenico

Ferro ossido giallo (E172)

Titanio diossido (E171)

Ferro ossido rosso (E172) (solo per compresse da 10 mg)

Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione)

Amino Chemicals Ltd. A61 Industrial Estate, Marsa, LQA06, Malta

Mohes Catalana S.L., Polìgono Rubì Sur, César Martinell I Brunet n° 12a, 08191 Rubì, Spagna

Produttori responsabili del rilascio dei lotti

Actavis ehf., Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur, IS-220, Islanda

Balkanpharma Dupnitza AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza, 2600 Bulgaria

Produttori responsabili del controllo dei lotti

Actavis ehf., Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur, IS-220, Islanda

Balkanpharma Dupnitza AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza, 2600 Bulgaria

Produttori del prodotto finito

Actavis ehf., Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur, IS-220, Islanda

Balkanpharma Dupnitza AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza, 2600 Bulgaria

Indicazioni terapeutiche:

STARAB compresse è indicato per il trattamento di:

Ulcera duodenale attiva

Ulcera gastrica benigna attiva

Malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica erosiva o ulcerosa (MRGE)

Gestione a lungo termine della malattia da reflusso gastroesofageo (terapia di mantenimento della MRGE)

Trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo da moderata a molto grave (MRGE sintomatica)

Sindrome di Zollinger-Ellison

In associazione con regimi terapeutici antibatterici appropriati per l'eradicazione di Helicobacter pylori in pazienti affetti da ulcera peptica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL - A.I.C. n. 043785017 (in base 10) 19S6TT (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 48

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,95

«20 mg compressa gastroresistente» 14 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL - A.I.C. n. 043785029 (in base 10) 19S6U5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 48

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,87

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,25
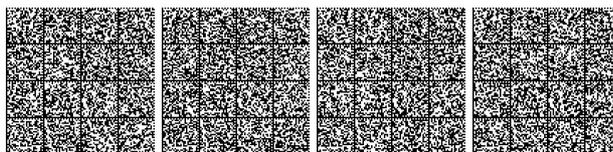
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale STARAB è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e Fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06572

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fredomat».

Estratto determina n. 1100/2015 dell'11 agosto 2015

Medicinale: FREDOMAT.

Titolare A.I.C.: Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co KG.) Van-der-Smissen-Strasse 1 - 22767 Hamburg (Germania).

Confezioni e numeri A.I.C.:

"40 microgrammi/ml collirio, soluzione" 1 flacone in LDPE da 2,5 ml con contagocce - A.I.C. n. 043831015 (in base 10) 19TMR7 (in base 32);

"40 microgrammi/ml collirio, soluzione" 3 flaconi in LDPE da 2,5 ml con contagocce - A.I.C. n. 043831027 (in base 10) 19TMRM (in base 32);

"40 microgrammi/ml collirio, soluzione" 6 flaconi in LDPE da 2,5 ml con contagocce - A.I.C. n. 043831039 (in base 10) 19TMRZ (in base 32).

Forma farmaceutica

Collirio, soluzione (collirio).

Composizione

Ogni ml di soluzione contiene:

Principio attivo: 40 microgrammi di travoprost;

Eccipienti: Acido borico (E284); Sodio cloruro; Mannitolo (E421); Macrogolglicerolo idrossistearato 40; Polyquaternium-1; Glicole propilenico (E1520); Sodio idrossido (E524) e/o acido cloridrico (E507) (per l'aggiustamento del *pH)*; Acqua depurata.

Produttori del principio attivo
(con eventuale indicazioni delle fasi di produzione).

Assia Chemical Industries Ltd.

Manufacturing site: Teva-Tech.

Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara, P.O Box 2049,

Be'er Sheva 8412316 Israel 8412316 - Israele.

Yonsung Fine Chemicals Co., Ltd.

Address: 207, Sujeong-ro, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do.

445-944 Corea.

Rilascio dei lotti

S.C. Rompharm Company S.r.l., Eroilor Street, no. 1A Otopeni, Ilfov. 075100 – Romania.

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel – Germania.

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36 – 1190 Vienna – Austria.

Controllo dei lotti

S.C. Rompharm Company S.r.l., Eroilor Street, no. 1A Otopeni, Ilfov. 075100 – Romania.

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 18, 61118 Bad Vilbel – Germania.

Produzione e confezionamento

S.C. Rompharm Company S.r.l., Eroilor Street, no. 1A Otopeni, Ilfov. 075100 – Romania.

Confezionamento secondario

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 18, 61118 Bad Vilbel – Germania.

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, 26300 Vršac – Serbia.

Lamp San Propero S.p.A., via della Pace 25/A - 41030 San Propero (Modena) – Italia.

Sanico N.V., Veedijk 59, 2300 Turnhout – Belgio.

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36 – 1190 Vienna – Austria.

S.C.F. s.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO) – Italia.

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR) – Italia.

PharmaCoDane ApS., Marielundvej 46A, 2730 Herlev – Danimarca.

Indicazioni terapeutiche

Riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti con ipertensione oculare o con glaucoma ad angolo aperto (vedere paragrafo 5.1).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "40 microgrammi/ml collirio, soluzione" 1 flacone in LDPE da 2,5 ml con contagocce – A.I.C. n. 043831015 (in base 10) 19TMR7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,69.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 12,55.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Fredomat è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fredomat è la seguente:

per le confezioni da 1 e 3 flaconi: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione da 6 flaconi: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06573

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eplerenone Mylan».

Estratto determina n. 1101/2015 dell'11 agosto 2015

Medicinale: EPLERENONE MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano.

Confezioni e numeri A.I.C.:

"25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL – A.I.C. n. 043626011 (in base 10) 19MCJV (in base 32);

"25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL – A.I.C. n. 043626023 (in base 10) 19MCK7 (in base 32);

"25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore HDPE – A.I.C. n. 043626035 (in base 10) 19MCKM (in base 32);

"25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore HDPE – A.I.C. n. 043626047 (in base 10) 19MCKZ (in base 32);

"50 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL – A.I.C. n. 043626050 (in base 10) 19MCL2 (in base 32);

"50 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL – A.I.C. n. 043626062 (in base 10) 19MCLG (in base 32);

"50 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore HDPE – A.I.C. n. 043626074 (in base 10) 19MCLU (in base 32);

"50 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore HDPE – A.I.C. n. 043626086 (in base 10) 19MCM6 (in base 32).

Forma farmaceutica

Compressa rivestita con film.

Composizione

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 25 mg, 50 mg di eplerenone;

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato; Cellulosa microcristallina; Croscarmellosa sodica; Ipromellosa; Sodio laurilsolfato; Talco; Magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa 6cP; Diossido di titanio (E171); Macrogol; Ossido di ferro giallo (E172) - Ossido di ferro rosso (E172); Polisorbato 80.

Produzione principio attivo

Industriale Chimica S.r.l., via E.H. Grieg 13, 20147 Saronno (Varese), Italia.

Rilascio lotti

Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Regno Unito.

Rilascio lotti, controllo lotti, confezionamento

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanda.

Rilascio lotti, controllo lotti, confezionamento

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Ungheria.

Produzione, confezionamento

Unichem Laboratories Ltd, Plot No. 17 & 18, Pilerne Industrial Estate, Pilerne, Bardez, IN-403510, Goa, India.

Confezionamento secondario

Picking Farma, S.A., C/ Ripollés, 7-9, Polígono Industrial Can Bernades, Subira, Santa Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona, Spagna.

DHL Supply Chain Italy S.p.A., viale Delle Industrie n. 2 - 20090 – Settala (MI), Italia.

PharmLog Pharma Logistik GmbH, Siemensstr. 1, Boenen, Nordrhein-Westfalen, 59199, Germania.

PKL Service GmbH & Co KG, Haasstrasse 8, Darmstadt, Hessen, 64293, Germania.

Indicazioni terapeutiche

L'eplerenone è indicato:

per la riduzione del rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti stabili con disfunzione ventricolare sinistra (LVEF ≤ 40%) ed evidenze cliniche di scompenso cardiaco a seguito di recente infarto del miocardio, in aggiunta alla terapia standard compresi i betabloccanti;

in aggiunta alla terapia ottimale standard, per la riduzione del rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare nei pazienti adulti con scompenso cardiaco (cronico) in Classe NYHA II e disfunzione sistolica ventricolare sinistra (LVEF ≤ 30%).
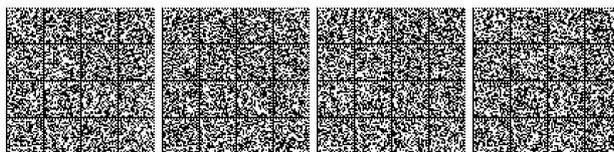
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL – A.I.C. n. 043626023 (in base 10) 19MCK7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 18,82.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 35,30.

Confezione: "25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore HDPE – A.I.C. n. 043626047 (in base 10) 19MCKZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 18,82.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 35,30.

Confezione: "50 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL – A.I.C. n. 043626062 (in base 10) 19MCLG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 18,82.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 35,30.

Confezione: "50 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore HDPE – A.I.C. n. 043626086 (in base 10) 19MCM6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 18,82.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 35,30.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Eplerenone Mylan è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06574

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Almotriptan Zentiva».

Estratto determina n. 1103/2015 dell'11 agosto 2015

Medicinale: ALMOTRIPTAN ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., viale L. Bodio n. 37/b - 20158 Milano.

Confezioni e numeri A.I.C.:

"12,5 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 043662016 (in base 10) 19NGQ0 (in base 32);

"12,5 mg compresse rivestite con film" 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 043662028 (in base 10) 19NGQD (in base 32);

"12,5 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 043662030 (in base 10) 19NGQG (in base 32);

"12,5 mg compresse rivestite con film" 9 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 043662042 (in base 10) 19NGQU (in base 32);

"12,5 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 043662055 (in base 10) 19NGR7 (in base 32).

Forma farmaceutica

Compressa rivestita con film.

Composizione

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 12,5 mg di almotriptan (come almotriptan maleato 17,5 *mg)*;

Eccipienti:

Nucleo della compressa: Mannitolo (E421); Cellulosa microcristallina; Povidone; Amido glicolato di sodio Tipo A; Stearilfumarato di sodio.

Rivestimento: Sepifilm 752 bianco; Ipromellosa; Cellulosa microcristallina; Polioxil 40 stearato; Titanio diossido (E171).

Produzione del principio attivo

SMS Pharmaceuticals Limited.

Unit II: Plot No. 24 & 24 B and 36 & 37, S.V. Co-op Industrial Estate, Bachupally, Hyderabad 500 090, R.R. District Andhra Pradesh, India.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti

Saneca Pharmaceuticals, a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Repubblica Slovacca.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento acuto della fase di cefalea degli attacchi di emicrania con o senza aura.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "12,5 mg compresse rivestite con film" 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 043662028 (in base 10) 19NGQD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,64.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10,57.
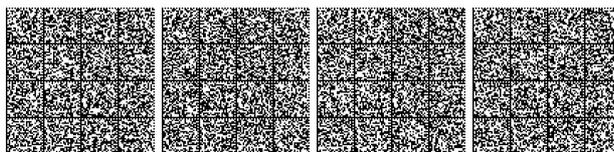
Confezione: "12,5 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 043662030 (in base 10) 19NGQG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 11,27.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 21,14.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Almotriptan Zentiva è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06575

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Sandoz BV».

Estratto determina n. 1105/2015 del 11 agosto 2015

Medicinale: QUETIAPINA SANDOZ BV

Titolare AIC:

Sandoz BV

Veluwezoom 22

1327 AH Almere

Paesi Bassi

Confezione

"50 mg compresse a rilascio prolungato" 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697010 (in base 10) 19PJVL (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697022 (in base 10) 19PJVY (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697034 (in base 10) 19PJWB (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse a rilascio prolungato" 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697046 (in base 10) 19PJWQ (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697059 (in base 10) 19PJX3 (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697061 (in base 10) 19PJX5 (in base 32)

Confezione

"150 mg compresse a rilascio prolungato" 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697073 (in base 10) 19PJXK (in base 32)

Confezione

"150 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697085 (in base 10) 19PJXX (in base 32)

Confezione

"150 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697097 (in base 10) 19PJY9 (in base 32)

Confezione

"150 mg compresse a rilascio prolungato" 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697109 (in base 10) 19PJYP (in base 32)

Confezione

"150 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697111 (in base 10) 19PJYR (in base 32)

Confezione

"150 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697123 (in base 10) 19PJZ3 (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697135 (in base 10) 19PJZH (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697147 (in base 10) 19PJZV (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697150 (in base 10) 19PJZY (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697162 (in base 10) 19PK0B (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697174 (in base 10) 19PK0Q (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697186 (in base 10) 19PK12 (in base 32)

Confezione

"300 mg compresse a rilascio prolungato" 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697198 (in base 10) 19PK1G (in base 32)

Confezione

"300 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697200 (in base 10) 19PK1J (in base 32)

Confezione

"300 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697212 (in base 10) 19PK1W (in base 32)

Confezione

"300 mg compresse a rilascio prolungato" 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697224 (in base 10) 19PK28 (in base 32)

Confezione

"300 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697236 (in base 10) 19PK2N (in base 32)

Confezione

"300 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697248 (in base 10) 19PK30 (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse a rilascio prolungato" 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697251 (in base 10) 19PK33 (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697263 (in base 10) 19PK3H (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse a rilascio prolungato" 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697275 (in base 10) 19PK3V (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse a rilascio prolungato" 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697287 (in base 10) 19PK47 (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697299 (in base 10) 19PK4M (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697301 (in base 10) 19PK4P (in base 32)

Forma farmaceutica:

Compressa a rilascio prolungato

Composizione:

Ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

Principio attivo:

50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg di quetiapina (come quetiapina fumarato)

Eccipienti:

Nucleo

Copolimero acido metacrilico - etil acrilato (1: 1), tipo A

Lattosio monoidrato

Magnesio stearato

Maltosio cristallino

Talco

Rivestimento

Copolimero acido metacrilico - etil acrilato (1: 1), tipo A

Trietil citrato

Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione)

MOEHS CÁNTABRA, S.L.

Polígono Industrial Requejada, Polanco (Santander), 39313 Spagna

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti

Pharmathen International S.A

Sapes Industrial Park Block 5, Rodopi, 69300 Grecia

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti

Pharmathen S.A

6, Dervenakion str., Pallini, Attiki, 15351 Grecia

Rilascio dei lotti

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania

Confezionamento secondario

UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L

Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia

Confezionamento secondario (fornitore etichetta)

Aspire Pharma Ltd

Bellamy House, Winton Road, Petersfield, Hampshire, GU32 3HA, Regno Unito

Indicazioni terapeutiche:

Quetiapina Sandoz BV è indicato per il:

- trattamento della schizofrenia
- trattamento del disturbo bipolare:

o Per il trattamento degli episodi maniacali da moderati a gravi nel disturbo bipolare

o Per il trattamento degli episodi depressivi maggiori associati al disturbo bipolare

o Per la prevenzione delle recidive di episodi maniacali o depressivi nei pazienti affetti da disturbo bipolare che hanno risposto in precedenza al trattamento con quetiapina.

- Trattamento aggiuntivo degli episodi depressivi maggiori nei pazienti con Disturbo Depressivo Maggiore (DDM) che hanno avuto una risposta sub-ottimale alla monoterapia antidepressiva (vedere paragrafo 5.1). Prima di iniziare il trattamento, il medico deve prendere in considerazione il profilo di sicurezza della quetiapina (vedere paragrafo 4.4).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"50 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697059 (in base 10) 19PJX3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 20,47

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 38,39

Confezione

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697174 (in base 10) 19PK0Q (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 41,45

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 77,73
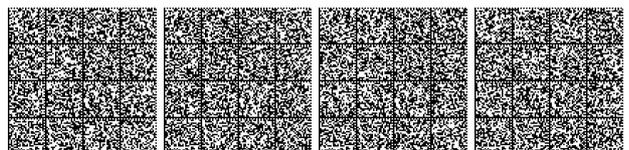
Confezione

"300 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697236 (in base 10) 19PK2N (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 46,71

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 87,61

Confezione

"400 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL

AIC n. 043697299 (in base 10) 19PK4M (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 62,16

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 116,58

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale QUETIAPINA SANDOZ BV

è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06576

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Anguria Reggiana»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Anguria Reggiana» come denominazione di origine protetta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'A.P.A.R. Associazione Produttori Anguria Reggiana ed acquisito inoltre il parere della Regione Emilia Romagna, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14.10.2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
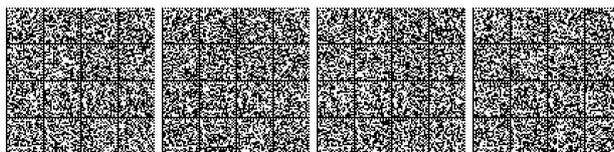
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL' INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA " ANGURIA REGGIANA"

Articolo 1
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta "Anguria Reggiana" è riservata alle angurie che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Caratteristiche del prodotto

L'Indicazione geografica protetta "Anguria Reggiana" designa i frutti della specie botanica *Citrullus lanatus* allo stato fresco prodotti nella zona descritta nel successivo articolo 3, delle seguenti tipologie:

- **Tipo Tondo** aventi le caratteristiche della tipologia Asahi Miyako (frutto tondo, buccia di color verde grigio e striature di colore verde scuro),
- **Tipo Ovale** aventi le caratteristiche della tipologia Crimson (frutto tondo ovale di colore verde medio brillante e striature di color verde scuro),
- **Tipo Allungato** aventi le caratteristiche della tipologia Sentinel, (frutto allungato di colore verde medio brillante e striature di color verde scuro.

Per tutte le tipologie, al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere:

- interi (è consentita una piccola lesione della scorza dovuta all'eventuale misurazione automatica dell'indice rifrattometrico);
- puliti (privi di sostanze estranee visibili);
- sani ed esenti da parassiti;
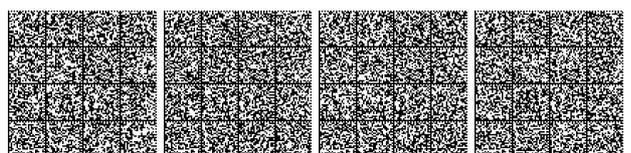
- privi di odori estranei al frutto;
- ben formati in relazione alle caratteristiche della varietà;
- privi di fessurazioni esterne e ammaccature;
- il peduncolo dell'anguria deve presentare una lunghezza da 2 a 5 cm.
- lo sviluppo e lo stato delle angurie devono essere tali da consentirne il trasporto e le operazioni connesse;
- sulla buccia può essere presente una zona di colore più chiaro nella parte che è rimasta a contatto con il suolo durante la crescita.

Di seguito sono riportate le caratteristiche qualitative in relazione alle diverse tipologie di frutto:

Caratteristiche dei frutti	**Tipo Tondo**	**Tipo Ovale**	**Tipo Allungato**
Buccia	• Liscia o leggermente rugosa. • Colore verde anche con striature più chiare. • Uniforme o con leggere solcature regolari longitudinali.	• Liscia o leggermente rugosa. • Colore verde anche con striature più chiare. • Uniforme o con leggere solcature regolari longitudinali.	• Liscia o leggermente rugosa. • Colore verde anche con striature più chiare. • Uniforme o con leggere solcature regolari longitudinali.
Colore della polpa	• Rosso vivo a maturazione completa	• Rosso a maturazione completa	• Rosso vivo a maturazione completa
Maturazione del frutto	• Naturale	• Naturale	• Naturale
Impollinazione	• Entomofila	• Entomofila	• Entomofila
Zuccheri	• > 11 ° brix	• > 12 ° brix	• > 12 ° brix
Polpa	• Croccante soda	• Croccante soda	• Croccante soda

Cavità interne	• L'assenza di cavità interne si rileva percuotendo lievemente la buccia con la mano, e riscontrando un suono cupo. Sono ammesse fessurazioni che non superino 1 cm di larghezza, individuabili da un suono lievemente sordo.	• L'assenza di cavità interne si rileva percuotendo lievemente la buccia con la mano, e riscontrando un suono cupo. Sono ammesse fessurazioni che non superino 1 cm di larghezza, individuabili da un suono lievemente sordo.	• L'assenza di cavità interne si rileva percuotendo lievemente la buccia con la mano, e riscontrando un suono cupo. Sono ammesse fessurazioni che non superino 1 cm di larghezza, individuabili da un suono lievemente sordo.
Calibrazione dei frutti	• Il peso deve essere compreso tra i 5 kg e 12 kg	• Il peso deve essere compreso tra i 7 kg e 16 kg	• Il peso deve essere compreso tra i 7 kg e 20 kg

Articolo 3
Zona di produzione

La zona di produzione comprende l'intera superficie dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Castelnovo Sotto, Correggio, Fabbrico, Novellara, Poviglio, Rio Saliceto, S. Martino in Rio e parte della superficie dei Comuni di Boretto, Brescello, Campegine, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Reggio Emilia, Reggiolo, Rolo, Rubiera.

L'area è così delimitata: a nord, partendo dalla località Tagliata di Guastalla, il confine percorre la SP62R sull'argine maestro del fiume Po (seguendo il percorso dell'ex SS62) sino all'intersezione con la sp41 che prosegue sempre sull'argine fino alla
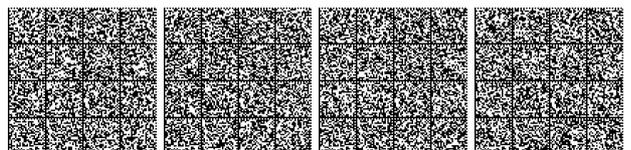
località Coenzo a Mane; da qui verso sud si segue l'argine del fiume Enza sino a all'intersezione dell'autostrada A1; il confine meridionale segue l'autostrada A1 e prosegue poi a sud sulla SP 113 e la via Emilia (SS9), sino a Rubiera; da qui prosegue a nord sulla SP 46 ed in localita Ca Ferrarini prosegue lungo il confine amministrativo della provincia di Reggio Emilia sino all'intersezione con la SP 44 sulla quale prosegue sino alla SP46 dove prosegue sino alla località Ranaro di Reggiolo; di qui segue la SP 43 e la SP2 sino a raggiungere di nuovo la località Tagliata.

Articolo 4
Prova dell'origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Articolo 5
Metodo di ottenimento

L'"Anguria Reggiana" può essere coltivata in pieno campo e/o ambiente protetto (tunnel piccolo e/o serra fredda) con copertura in materiale protettivo completamente rimovibile, seguendo le tecniche di coltivazione tradizionalmente praticate nella zona individuata per l'ottenimento di produzioni di qualità che rispettano le seguenti fasi:

- Semina in semenzaio per la produzione delle piantine da trapianto: 10 gennaio - 31 maggio. Le sementi utilizzate, anche in caso di autoproduzione, devono essere conformi alla normativa vigente in materia di commercializzazione delle sementi.
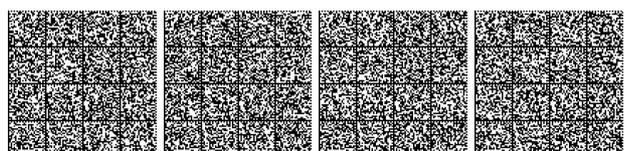
- E' consentita la fertilizzazione organica e minerale; in fase di preparazione del compost/terreno, copertura e fertirrigazione in base al fabbisogno della pianta e alla dotazione del terreno.
- La fertilizzazione avviene in fase di preparazione del terreno, alla copertura e tramite fertirrigazione, secondo un piano di concimazione basato sul fabbisogno della pianta e sulla dotazione degli elementi del terreno.
- L'irrigazione può avvenire per aspersione oppure con sistema localizzato a manichetta forata e ad ala gocciolante; l'acqua somministrata è quantificata in base all'andamento climatico e al fabbisogno della pianta in funzione della fase fenologica.
- Il trapianto delle piantine avviene, a seconda delle diverse tecniche di conduzione (pieno campo - tunnel piccolo - serra fredda), fra il 25 febbraio e il 30 giugno.
- La densità d'impianto varia secondo i tipi di anguria: tipo tondo fino a 2200 piante/ettaro; tipi ovale ed allungato fino a 2000 piante/ettaro;
- possono essere utilizzate piante innestate;
- è necessaria la rotazione quinquennale. Nel caso in cui si utilizzi la tecnica della solarizzazione o siano utilizzate piante innestate è consentito il ristoppio.
- è ammessa l'operazione colturale di cimatura solo manuale;
- l'impollinazione deve essere entomofila;
- per ridurre la crescita delle piante infestanti e l'apporto di quantità d'acqua per l'irrigazione, è consentita la pacciamatura;
- le angurie sono raccolte a maturazione commerciale, quando la polpa è di colore rosso, i tegumenti seminali sono duri, e lo strato gelatinoso che avvolge i semi è scomparso;
- la raccolta dei frutti avviene con un minimo di 3 stacchi e un massimo di 10
- lo stacco viene effettuato con la roncola, attrezzo peculiare con una lama non troppo ricurva onde evitare che tagliando il peduncolo non abbia a recidere la ramificazione.
- immediatamente dopo la raccolta l'Anguria Reggiana viene stoccata in azienda, in spazi ombreggiati senza subire nessun tipo di conservazione forzata.
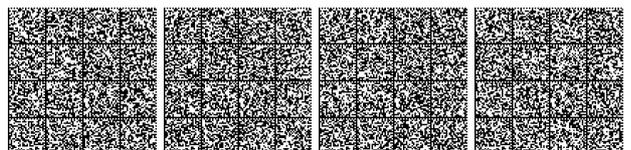
Nella realtà operativa per la valutazione del grado di maturità ci si basa su fattori esterni del frutto:

- la porzione del cocomero che tocca il terreno cambia di colore, dal bianco pallido vira al giallo crema;
- il cirro, elemento vegetale posizionato sulla pianta prima del frutto, deve apparire da parzialmente appassito a completamente disseccato;
- la pruinosità cerosa della buccia diminuisce;
- il picciolo del frutto riduce la tomentosità;
- altro indicatore relativo alla maturità è il suono cupo emesso, quando il cocomero è percosso.

Non sono ammessi frutti che manifestano colpo di sole, ovvero quando la buccia perde la naturale striatura.

La produzione massima consentita per ettaro non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:

TIPOLOGIA Coltivazione	**Tondo (ton)**	**Ovale (ton)**	**Allungato (ton)**
in pieno campo	60	70	70
in tunnel piccolo	70	80	80
in serra fredda	60	70	70

Articolo 6
Legame con la zona geografica

I fattori che determinano la reputazione e le caratteristiche riconoscibili dell’Anguria Reggiana sono riconducibili alle particolari caratteristiche pedoclimatiche dell'area di riferimento che influenzano la qualità del prodotto così come testimonia lo studio pubblicato in *Terre dell’anguria reggiana* all’interno della pubblicazione *Anguria reggiana. Tradizione, terre e qualità. 2012* di Scotti, C., Raimondi, S., Pezzoli, M.

Particolare importanza assume l'aspetto pedologico: le condizioni del suolo, infatti, contribuiscono in modo determinante a definirne l'accrescimento, la conformazione, nonché le caratteristiche chimiche ed organolettiche ed infine la qualità che ne fanno un prodotto agricolo riconoscibile e con una reputazione affermata.
L'area definita è costituita, in relazione alle caratteristiche pedologiche, geologiche, morfologiche e idrogeologiche da terre calcaree dei dossi fluviali, da terre calcaree e di transizione (ad esempio tra dossi e valli) e da terre argillose (ad esempio delle valli bonificate).
Il frutto matura soprattutto nei terreni tendenzialmente argillosi delle zone bonificate nei secoli scorsi, difficili nelle lavorazioni ma feraci e ricchi d'elementi naturali quali il potassio. Le sostanze presenti nel terreno vengono assorbite dal frutto e gli conferiscono le caratteristiche qualitative descritte all'articolo 2, in particolare i livelli elevati e costanti di gradi brix, così come testimonia lo studio pubblicato in *Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto coltivato nelle terre da anguria della provincia reggiana. all'interno della pubblicazione Anguria reggiana. Tradizione, terre e qualità*. 2012 di Maietti et al.

Un ulteriore elemento che distingue l'Anguria Reggiana è l'abilità dei produttori e la raffinata tecnica colturale adottata. che si manifesta in particolare al momento della raccolta, o "stacco". Essa avviene in almeno 3 passaggi per ogni pianta, tali da far sì che al consumo ogni Anguria Reggiana risulti a maturazione completa a pasta croccante e soda. Sono le abilità umane, che vengono consolidate con l'esperienza e con le tecniche produttive tramandate nel tempo, che permettono di riconoscere quando il frutto raggiunge l'esatto grado di maturità, definito dal suono che produce l'anguria quando viene percossa, e individuare così il momento preciso dello stacco.
Lo stacco avviene per mezzo della "roncola", peculiare attrezzo dalla lama non troppo ricurva. Questo particolare attrezzo nel corso degli anni è stato perfezionato nella forma per impedire di recidere la ramificazione della pianta che deve rimanere nelle condizioni fisiologiche ottimali sino allo stacco di tutti i frutti.
L'operazione dello stacco presuppone un antico e consolidato sapere degli "spiccatori" reggiani, capaci di selezionare rapidamente il frutto maturo e di raccoglierlo preservando la produzione successiva.
La reputazione dell'elevata qualità dell'Anguria Reggiana si rifà al XVI secolo: corrispondenze fra le antiche corti del Rinascimento padano decantano la bontà del prodotto coltivato in queste terre. Il frutto è rimasto a lungo un prodotto d'elite fino al XVIII secolo, quando il Risorgimento aprì le frontiere fra gli antichi e piccoli stati della Nazione e consentì anche un allargamento dei confini di commercializzazione. Nel tempo, l'elevata qualità della produzione locale ha fatto conoscere il prodotto sui
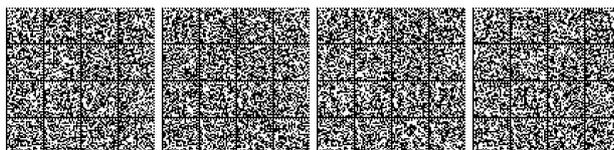
mercati di Milano, Genova e delle regioni limitrofe fino a farsi riconoscere nello scorso secolo oltre le Alpi. La zona di pianura in provincia di Reggio Emilia è richiamata nella *Guida Gastronomica del Touring Club Italiano*, datata 1931, per "angurie (cocomeri) e meloni zuccherini". Il territorio designato include i centri di maggiore riconoscibilità storica in cui veniva coltivata tradizionalmente l'anguria, quali ad esempio Gualtieri, Novellara, Santa Vittoria, Poviglio e Cadelbosco di Sopra, Rio Saliceto e Ca' de' Frati. La popolarità della coltivazione e del consumo dell'anguria nel territorio è comprovata anche dalla presenza di capanni dell'inizio del XX secolo costruiti in materiali naturali, quali legno e frasche, dove si consumava e si vendeva l'anguria a fette.
Più recentemente anche l'abilità dei produttori della zona si è sempre più indirizzata alla specializzazione nella coltivazione dell'anguria, fra l'altro istituendo competizioni locali per premiare l'anguria con il tenore zuccherino più elevato; un'azienda locale nel 2012 è invece stata premiata al concorso internazionale indetto dal Great Pumpkin Commonwealth per avere ottenuto l'anguria più grande del mondo.

Articolo 7

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Reg. UE 1151/2012. Tale struttura è l'Organismo di controllo Check Fruit - via C. Boldrini, 24 – 40121 - Bologna, Italia, tel. (+39) 051 6494836, e-mail: info@checkfruit.it.

Articolo 8
Etichettatura

L'indicazione geografica protetta "Anguria Reggiana" deve essere immessa al consumo ponendo ordinatamente i frutti in appositi contenitori oppure in bins e mini bins di materiale atto allo stoccaggio.
Su ogni anguria deve essere obbligatoriamente apposto il logo identificativo dell'IGP Anguria Reggiana e il simbolo IGP della UE.
Sulle confezioni devono comparire tutti gli elementi previsti dalla normativa corrente in materia di etichettatura.

LOGO dell'"Anguria Reggiana I.G.P."

Indice colori

ROSSO: R 232
G 38
B 24

VERDE R 27
G 179
B 66

NERO R 0
G 0
B 0

anguria
reggiana

L'etichetta da porre su ogni anguria sarà di forma ovale e deve includere il nome dell'azienda produttrice.

15A06341

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-199) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
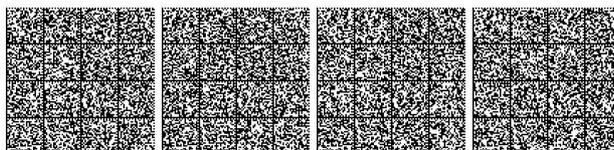
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
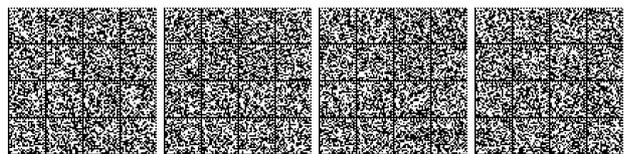
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.